



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 159 del 25/03/2022
 PROPOSTA N. 564 del 25/03/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE- ARCHIVIO DI DEPOSITO - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DITTE

VISTO il Decreto sindacale n. 19 del 15 dicembre 2020, con il quale il sottoscritto veniva nominato quale responsabile del settore affari generali e vicesegretario vicario, fino al 31 dicembre 2023;

VISTA la **determinazione a contrarre AG n. 103 del 02/03/2022**, con la quale si provvedeva a:

- contrarre per l'affidamento dei servizi di gestione del patrimonio documentale (archivio di deposito);
- individuare il sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

ESAMINATA la questione della competenza ad ammettere o escludere dalla gara gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione, come di seguito riportato: la competenza è del R.U.P. all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; [III, 19 giugno 2017, n. 2983](#); V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760);

EVIDENZIATO che la conclusione di cui al precedente capoverso trova conforto nella normativa in quanto l'[art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) ("Commissione giudicatrice") prevede che: "Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto". La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, precludendo alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell'amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.

RIBADITO "a fortiori" che l'[art. 80](#) ("Motivi di esclusione") d.lgs. n. 50 cit., in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella "stazione appaltante" (e non nella commissione giudicatrice) il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell'operatore economico.

VISTO l'articolo 31, comma 3, del codice dei contratti, il base al quale il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relative alle procedure.....che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

RICORDATO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 21 marzo 2022;

DATO ATTO che, entro il termine suddetto, perveniva n. 1 (una) istanza di partecipazione alla gara, da parte della seguente ditta:

1. **CISIA PROGETTI s.r.l.**, con sede in Mosciano Sant'Angelo, Via del Progresso, s.n.c. cap. 64023, codice fiscale e partita IVA 00566000675, tel. 085 8072112 – fax. 085 8078350 – e-mail: cisiaprogetti@pec.it

VERIFICATA l'insussistenza, in capo allo scrivente, di situazioni di conflitto d'interesse nei confronti degli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 42 del codice dei contratti, stante l'assenza, diretta o indiretta, di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d'appalto;

DATO ATTO dell'insussistenza pure di qualsiasi situazione di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

PROCEDUTO a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa pervenuta, in seduta pubblica, con le seguenti risultanze:

- 1) CISIA PROGETTI s.r.l. = AMMESSA;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché in base alla normativa sopra richiamata,

- 1) AMMETTERE i seguenti operatori economici alla gara di che trattasi.

- a) **CISIA PROGETTI s.r.l.**, con sede in Mosciano Sant'Angelo, Via del Progresso, s.n.c. cap. 64023, codice fiscale e partita IVA 00566000675, tel. 085 8072112 – fax. 085 8078350 – e-mail: cisiaprogetti@pec.it

- 2) Trasmettere il presente atto alla commissione giudicatrice (nominata con **determinazione AG n. 156 del 22/03/2022**) per la prosecuzione del procedimento di gara con l'apertura delle offerte tecniche ed economiche.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Città Sant'Angelo, lì 25/03/2022

IL DIRIGENTE
Dott. D'ARCANGELO ANTONINO ⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 430 del 25/03/2022